

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

ASSOUTENTI VARESE

Art. 1 - Denominazione e sede

E' costituita un'associazione denominata " ASSOUTENTI VARESE APS", con sede legale nel comune di VARESE. La variazione della sede all'interno dello stesso Comune può essere stabilita dal direttivo. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione associazioni di promozione sociale istituito ai sensi del D. Lgs.117/2017, l'associazione, ha l'obbligo di inserire nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico la denominazione «ASSOUTENTI VARESE Associazione di Promozione Sociale» o «ASSOUTENTI VARESE APS».

Art. 2 - Oggetto sociale

L'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva delle attività di tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti come disciplinato dal comma 1 lettera W) ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017, e nello specifico promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n.53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Persegue altresì le finalità di cui al Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni dal Codice del Consumo e dagli artt. 2 e 3 dello statuto di APS – ASSOUTENTI.

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto e da quello di APS - ASSOUTENTI a cui aderisce, uniformandosi alle disposizioni in esso contenute e in particolare ad applicare quanto disposto agli art. 10 e 11 in relazione alla rappresentanza territoriale provinciale o regionale indicata al comma 1 del presente articolo, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, del Codice del Consumo e della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.



L'associazione esaurisce le proprie finalità nell'ambito territoriale della Provincia di appartenenza.

Art. 3 - Attività istituzionali

Per la realizzazione diretta ed indiretta del proprio oggetto sociale, come definito nel precedente articolo 2, l'associazione potrà :

- a) rappresentare e tutelare gli interessi dei consumatori e degli utenti di qualunque servizio pubblico, erogato dallo Stato, dagli Enti Pubblici, dalle regioni, dagli Enti locali, dall'Unione Europea o da imprese private, con particolare riguardo agli interessi degli utenti appartenenti a gruppi sociali più deboli o meno tutelati e delle persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psicofisiche, economiche, sociali o familiari e per la realizzazione e attivazione delle Carte di Qualità dei servizi e dei tavoli di concertazione con gli Enti Pubblici e privati erogatori degli stessi;
- b) promuovere e favorire la diffusione della cultura consumeristica, orientata al risparmio delle risorse, contro lo spreco e rispettosa dell'ambiente, anche con progetti mirati a specifiche categorie sociali, quali i giovani, gli anziani, gli immigrati, disabili, anche attraverso la formazione di operatori del settore;
- c) promuovere la cultura della legalità, della pace tra i popoli, nonché della non violenza e della difesa non armata;
- d) valorizzare la via conciliatoria e tutelare le procedure alternative alla giustizia ordinaria per la soluzione delle controversie in materia di consumo e utenze;
- e) promuovere intese per la collaborazione e l'integrazione tra le Associazioni dei consumatori, per il rafforzamento della loro rappresentatività e per l'unitarietà delle iniziative di difesa dei consumatori e degli utenti;
- f) intraprendere, favorire e sostenere le iniziative, di qualunque natura, che si ritengano utili al fine dell'efficienza, dell'affidabilità, sicurezza, qualità e buon andamento dei servizi pubblici; nonché a favore della tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici e privati dei settori della mobilità della cultura, dell'arte, del tempo libero e dei settori del credito, delle assicurazioni, della regolazione del mercato dei prodotti e dei servizi, della libera informazione e corretta pubblicità;



Elisabetta Agnelli
Avv. F. M. Q. B. G. P. B.
Elisabetta Agnelli
Avv. F. M. Q. B. G. P. B.
Elisabetta Agnelli
Avv. F. M. Q. B. G. P. B.

- g) diffondere la conoscenza dei diritti e dei doveri del cittadino utente e consumatore ed incoraggiare il volontariato, l'associazionismo, la collaborazione e la solidarietà tra i cittadini;
- h) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- i) promuovere corsi di formazione, studi e ricerche nelle materie di competenza, che possano coinvolgere anche i giovani in età scolare, anche attraverso il confronto con l'estero e prestando attenzione all'attività delle istituzioni dell'Unione Europea;
- j) organizzare e gestire attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- k) contribuire alla formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- l) promuovere ed eseguire interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- m) organizzare e gestire attività sportive dilettantistiche. Tale attività si concretizza nella promozione delle attività motorie - sportive, come educazione permanente per tutte le età, di carattere: - promozionale, amatoriale e dilettantistico, seppure con modalità competitive, così come nella sua dimensione dello sport per tutti e quindi "nessuno escluso", in una dimensione associativa di inclusione sociale; - attività non agonistiche, attività ludico-motorie, didattiche e di avviamento alla pratica sportiva; - attività agonistiche di prestazione, connesse al proprio fine istituzionale.

Per lo svolgimento e l'utile realizzazione delle sue attività, l'associazione potrà inoltre svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle statutarie in quanto strumentali alle stesse, purché non



Elisabetta Caporaso
Stefano
Roberto
Roberto
Walter Cortese
Ambro Tolu Q. R.
Elisa Maria T. v. v.
Quirico J. v. v.

incompatibili con la sua natura di associazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge. In via esemplificativa e non tassativa, l'associazione potrà altresì:

1. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi statuari, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di prestiti, mutui, a breve o lungo termine, l'acquisto di beni mobili od immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici e privati, la gestione di immobili in convenzione per l'esercizio dell'attività associativa;
2. stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
3. partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e/o private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe a quelle dell'Associazione;
4. costituire, ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria, strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di capitali nonché di partecipare a società del medesimo tipo, purché a carattere di non prevalenza;
5. svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, sempre a carattere di non prevalenza, attività di commercializzazione.

Art. 4 - Soci

1. Possono essere soci, senza alcun tipo di discriminazione, tutti i cittadini italiani e stranieri, maggiorenni, che godono dei diritti civili, gli altri Enti del Terzo settore e gli altri Enti in genere, quali associazioni o fondazioni, gruppi e cooperative d'acquisto, circoli, condomini, comitati o altre organizzazioni, che adottino nei loro statuti principi di democrazia e trasparenza amministrativa, che condividano i principi e le finalità espresse nel presente statuto.
2. Sono escluse le organizzazioni aventi scopo di lucro o che svolgano attività commerciali o imprenditoriali.
3. I soci si dividono in:
 - a) soci fondatori: si considerano tali i soci che hanno partecipato all'assemblea costituente, deliberando la costituzione dell'associazione;



Handwritten signatures and notes on the right margin, including names like "Nicolò Weller", "Antonio Tassi", "Giulietta", and "Anna Maria".

b) *soci ordinari*: si considerano tali tutti i soci che aderiranno successivamente all'associazione, previa presentazione di apposita domanda scritta, secondo modalità e termini contenuti nel presente statuto;

c) *soci onorari o benemeriti*: si considerano tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica per volontà del Consiglio Direttivo, a fronte del costante impegno profuso all'interno dell'associazione o per notorietà e la positiva immagine che con la loro presenza possono recare all'associazione.

L'adesione all'associazione è volontaria ed avviene secondo le modalità ed i termini di cui al successivo articolo 5.

Art. 5 - Assunzione della qualifica di socio

Gli aspiranti soci per l'assunzione della qualifica di socio ordinario per devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo, specificando le proprie complete generalità ed impegnandosi a rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti dell'associazione, e versare la quota associativa Per,. L'organo competente a deliberare la domanda scritta di ammissione, è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato.

Il riconoscimento della qualifica di socio ordinario si acquisisce a seguito di apposita delibera del Consiglio Direttivo di suo insindacabile giudizio, e il dopo versamento della quota associativa annuale.

Art. 6 - Diritti e doveri dei soci

1. I soci (fondatori, ordinari, benemeriti), con uguaglianza di diritti e doveri, versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea.

2. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile

3. Tutti i soci hanno il diritto di frequentare i locali dell'associazione e di partecipare a tutte le iniziative ed alle attività dalla stessa organizzate.

4. Ciascun socio in regola con la quota associativa annuale, ha diritto di partecipazione e di voto in seno all'assemblea e può liberamente candidarsi ed essere votato in occasione del rinnovo delle cariche sociali.



Tutti i soci sono tenuti:

- a) all'osservanza del presente statuto, del relativo regolamento di attuazione, degli altri eventuali regolamenti interni e di tutte le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;
- b) frequentare l'associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- c) a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le ispirazioni che ne animano l'attività;
- d) al pagamento della quota associativa annuale e delle altre quote richieste per la partecipazione a determinate iniziative, secondo le modalità ed i termini fissati dal Consiglio Direttivo.

Art. 7 - Perdita della qualifica di socio

I soci possono essere espulsi o radiati dall'associazione per i seguenti motivi:

- 1) quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, del relativo regolamento di attuazione e degli altri eventuali regolamenti, nonché a tutte le delibere adottate dagli organi sociali secondo le prescrizioni statutarie;
- 2) quando si rendano morosi nell'eventuale pagamento della quota associativa annuale e delle quote sociali stabilite dal Consiglio Direttivo per la partecipazione a talune iniziative dell'Associazione;
- 3) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione;
- 4) per indegnità.

Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dall'Assemblea a maggioranza semplice cioè con un numero di voti superiore alla metà del numero totale dei votanti. Il provvedimento deve essere comunicato per iscritto al socio e deve essere motivato.

I soci espulsi o radiati potranno opporsi per iscritto contro il provvedimento dell'Assemblea, inviando apposito ricorso al Collegio dei Probiviri (ove costituito); il ricorso non sospende l'esecutività dell'iniziale espulsione o radiazione.

La perdita della qualifica di socio consegue anche volontariamente, a mezzo comunicazione scritta di dimissioni dalla compagine sociale, inviata al Consiglio Direttivo.



Handwritten signatures and notes on the right margin:
- Top: *Atv. h*
- Middle: *Fung*
- Bottom: *Alma Montanari, Cristip, Cortese, Aemmetto, Guichetta, Jann, Elisabetta, Agnaro*

L'associato, pertanto, potrà sempre recedere dall'associazione, comunicando la sua volontà per iscritto al Consiglio direttivo.

Art. 8 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo; (il Presidente; il Vice Presidente;)
- il Collegio dei Revisori legali (*obbligatorio solo nei casi previsti dalla legge*);
- il Collegio dei Probiviri (*obbligatorio solo nei casi previsti dalla legge*);

L'assemblea ordinaria:

- a) approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale, su proposta del Consiglio Direttivo;
- a) approva il bilancio preventivo e consuntivo redatti dal Consiglio Direttivo;
- b) approva i regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
- c) provvede alla elezione dei componenti il Consiglio Direttivo e, ove costituiti perché obbligatori, del Collegio dei Revisori legali e del Collegio dei Proibiviri;
- d) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle;
- e) delibera in ordine all'esclusione dei soci;
- f) delibera su ogni altra questione ordinaria ad essa riservata dalla legge o dallo statuto.

L'assemblea in sede straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni del presente statuto;
- b) delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio residuo;
- c) delibera su ogni altra questione straordinaria ad essa spettante in base alla legge o allo statuto.

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con l'intervento, anche per delega, di almeno la metà degli associati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

In seconda convocazione l'assemblea sarà regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, deliberando validamente a maggioranza semplice.

Nelle deliberazioni di approvazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, in prima convocazione occorre la presenza di almeno **tre quarti degli associati** e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in seconda convocazione delibera validamente a maggioranza semplice.



Handwritten signatures and notes on the right margin:
- Top: *Ar. V. L. ...*
- Middle: *F. ...*
- Bottom: *Elia Montecchi, Cristoforo Cortese, Andrea Toffi, Enrico ...*

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno **tre quarti degli associati** (previsione inderogabile ai sensi dell'art. 21, c.3, del c.c.).

L'assemblea, sia in sessione ordinaria che straordinaria, è sempre presieduta dal Presidente in carica o, in sua mancanza, dal Vice Presidente o, in mancanza di questo, dal socio più anziano presente. Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario.

In assemblea è ammessa delega. Ogni socio può avere al massimo due deleghe. Possono partecipare in assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti o esperti esterni, qualora la loro presenza si riveli necessaria per la discussione e la risoluzione di specifiche problematiche.

Le votazioni possono venire per alzata di mano o a scrutinio segreto, a secondo di quello che decide il presidente dell'assemblea e salvo quanto previsto nel regolamento di attuazione.

Le deliberazioni assunte dall'assemblea dovranno essere riportate su apposito libro verbali a cura del segretario e da questi sottoscritte insieme al Presidente.

Tutte le deliberazioni devono essere portate a conoscenza dei soci, ancorché non intervenuti. La pubblicità delle delibere si attua mediante affissione del relativo verbale presso la sede sociale e, se del caso, presso le altre sedi amministrative eventualmente istituite a norma dell'articolo 1.

Le delibere prese dall'assemblea dei soci nel rispetto delle norme contenute nel presente statuto obbligano tutti i soci dell'associazione, ivi compresi quelli dissenzienti o non intervenuti o astenuti dal voto.

Art. 10 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione dell'associazione ed è dotato di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione riconosciutigli dalla legge e dallo statuto.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre membri) fino ad un massimo di 7 (sette membri), compreso il Presidente ed il Vice Presidente.

Tutti i consiglieri sono eletti dall'Assemblea, secondo modalità e termini contenuti nel presente statuto e nel regolamento di attuazione.



Elisabetta Agnello
Fino
Gustav Corleto
Andrea Toffi
Juan
Michele Vercelli
Roberto Toffi

- j) conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;
- k) nominare il Segretario.

Possono essere eletti consiglieri soltanto soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne facciano richiesta scritta almeno n.2. Consiglieri. In quest'ultimo caso, il consiglio dovrà riunirsi entro 10 giorni.

Il consiglio è convocato dal Presidente senza obbligo di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari. Il consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e vota a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del Presidente. In seno al consiglio non è ammessa delega.

L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive del consiglio direttivo comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Il consigliere decaduto non è rieleggibile.

Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti. Di ogni delibera del Consiglio Direttivo deve redigersi apposito verbale a cura del segretario, all'uopo nominato dal Presidente fra i presenti.

Art. 11 - Presidente dell'associazione

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione, Presidente dell'Assemblea e del Consiglio direttivo.

1. Egli rappresenta l'associazione sia di fronte a terzi che in giudizio.
2. Il Presidente è il responsabile generale del buon andamento degli affari sociali e cura gli interessi dell'associazione.
3. Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

4. Il Presidente cura, potendo sottoscrivere accordi, le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione
5. Fermo restando i poteri di presidenza che gli spettano in virtù di altre disposizioni contenute nel presente statuto, al Presidente compete:
 - a) curare l'attuazione delle deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo, intrattenendo rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;
 - b) sorvegliare il buon andamento amministrativo dell'Associazione;
 - c) curare l'osservanza dello statuto, promuovendone la riforma se necessario;
 - d) adottare in caso di necessità ed urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica dell'organo competente nella prima seduta utile dalla sua adozione;
 - e) esercitare ogni altro potere a lui riconosciuto dalla legge o dallo statuto.

Art. 12 - Vice Presidente dell'associazione

Il Vice Presidente dell'associazione rappresenta l'associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia oggettivamente impossibilitato a farlo, e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso. Egli sostiene il Presidente in tutte le iniziative dallo stesso intraprese.

Ove il Presidente lo ritenga opportuno e qualora i suoi impegni non gli consentano di rappresentare l'associazione nelle diverse attività di volta in volta intraprese, il Vice Presidente può intervenire personalmente in sostituzione del Presidente con i suoi stessi poteri, previo rilascio di apposita procura.

Art. 13 - Segretario

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, resta in carica esercizi e può essere confermato; all'atto di nomina vengono stabilite la natura e la qualifica dell'incarico del Segretario.

Il Segretario, relativamente ai poteri ad esso conferiti al momento della nomina ovvero previsti dal presente statuto, ha piena autonomia decisionale, poteri di firma e di delega, nell'ambito dei programmi, delle linee di sviluppo definite e degli stanziamenti di bilancio approvati dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.



Handwritten signatures and notes on the right margin:
- Top: *Attilio Bonfatti*
- Middle: *Attilio* (with a large 'F' mark), *Nicola*, *Roberto*
- Bottom: *Giuseppe Corbelli*, *Andrea Totti*, *Enrico*, *Giuseppe*, *Alfonso*

Egli, in particolare:

- a) provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa dell'Associazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
- b) dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, nonché agli atti del Presidente.

Art.14 - Collegio dei Revisori legali

Il Collegio dei Revisori legali è un organo eventuale dell'associazione che può essere istituito per volontà dell'assemblea dei soci, tranne nei casi in cui diventi obbligatorio per legge.

Il Collegio dei Revisori legali è un organo composto di 03 membri, nominati dall'Assemblea dei soci (o altro soggetto diverso dal Consiglio Direttivo), tra persone esperte di amministrazione; essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio è presieduto dal Presidente, iscritto nel Registro dei revisori legali, eletto a maggioranza fra i suoi componenti.

Ove sia istituito, il collegio avrà il compito di controllare la gestione amministrativa dell'associazione, vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale. Il controllo sulla gestione avverrà trimestralmente. Di ciascuna riunione dovrà redigersi apposito verbale nel quale annotare i risultati del controllo. Alla fine di ciascun esercizio, i revisori predisporranno un'apposita relazione ai bilanci.

Per l'esercizio delle suddette funzioni, pertanto, i revisori avranno accesso, in qualsiasi momento, agli atti amministrativi dell'associazione, ne controllano la regolarità e possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art.15 - Collegio dei Probiviri

L'assemblea dei soci potrà eleggere, se lo riterrà opportuno, un Collegio dei Probiviri composto da 05 membri (cinque membri), scelti fra i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa. I membri del collegio durano in carica 04 anni e sono rieleggibili. Il collegio è presieduto da un



Elisabetta
Chiantera
Fedra
Aly
Van Balle
Franco
Q. R. G. S.
Cristian Corleone
Andrea Tolu
Anna Montebelli
Nicoletta
Nicoletta

Presidente eletto a maggioranza fra i suoi componenti. Il collegio decide sulle controversie che dovessero insorgere tra associati, tra questi e l'Associazione o i suoi organi. Esso giudicherà *ex bono et aequo* senza formalità di procedura. Avverso il giudizio del collegio, sarà possibile ricorrere al giudice ordinario.

Art. 16 - Gratuità delle cariche

Tutte le cariche menzionate nel presente statuto sono gratuite salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell'associazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo e comunque nei limiti imposti dalla legge del Terzo settore.

Art. 17 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'associazione,
- b) da liberalità e contributi espressamente destinati a patrimonio con deliberazione del Consiglio Direttivo;
- c) da ogni altro bene e diritto di cui l'associazione sia entrata in possesso a titolo legittimo.

Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggiore reddito possibile compatibile con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.

Art. 18 - Entrate

Per l'adempimento dei propri scopi l'associazione dispone delle seguenti entrate:

- redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art. 15;
- eventuali quote associative non espressamente destinate ad incremento del fondo patrimoniale di dotazione;
- contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statuari, non espressamente vincolati all'incremento del patrimonio;
- entrate derivanti da eventuali attività connesse o accessorie.



Art. 19 - Bilancio

L'esercizio della Associazione decorre dal 01.01 al 31.12 di ogni anno.

Il bilancio consuntivo comprende la situazione economica, patrimoniale e finanziaria relativa a ciascun esercizio, mentre il bilancio preventivo reca il presumibile fabbisogno del successivo esercizio. Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono redatti dal Consiglio Direttivo, con l'ausilio del Segretario, e sottoposti al vaglio dell'assemblea dei soci secondo modalità e termini di cui al presente statuto. Il bilancio consuntivo deve essere accompagnato da una relazione, a cura dei revisori, che illustri l'attività nel suo complesso e l'andamento della gestione nei vari settori in cui l'associazione ha operato, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio. La relazione deve anche esplicitare la politica degli investimenti e degli accantonamenti. Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere presentati in assemblea, rispettivamente entro 30 aprile di ciascun anno.

Art. 20- Utili della gestione

Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, devono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

Art. 21 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci, secondo le modalità e termini di cui al precedente articolo 9, per i seguenti motivi:

1. conseguimento dell'oggetto sociale e/o impossibilità sopravvenuta di conseguirlo;
2. impossibilità di funzionamento per il venir meno del numero dei soci indispensabile per il conseguimento dei propri fini;
3. ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni di fondo che animano l'associazione e/o che dovesse impedire lo svolgimento dell'attività.

In caso di scioglimento dell'associazione per qualunque causa, il patrimonio dell'Associazione verrà devoluto ad altri enti che hanno fini analoghi.

Art. 22 - Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di legge.

